



**LICEO ARTISTICO STATALE  
'A. MODIGLIANI'  
PADOVA**



**DETERMINA DI ATTO UNILATERALE  
ANNO SCOLASTICO 2018-2019**

Prot. n. 5002/1.3.a

Al personale docente e ATA dell'Istituto  
Alla R.S.U. di Istituto  
Alle OO.SS. rappresentative territoriali  
All'Albo

Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/2001 – provvedimento unilaterale del Dirigente scolastico sulle materie oggetto di mancato accordo nell'ambito della contrattazione integrativa d'istituto anno scolastico 2018-2019.

Il dirigente scolastico

**Rilevato** di aver avviato, ad inizio anno scolastico, la trattativa per la sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto relativo all'anno scolastico 2018-2019, articolatasi negli incontri svoltisi poi nelle seguenti date: 20/09/2018 – 22/11/2018 – 3/12/2018 – 20/12/2018 – 10/01/2019 – 28/02/2019 – 11/04/2019 – 28/05/2019 (interrotta);

**Ricordato** che la trattativa avviata si è sviluppata sia nella parte normativa che sulla parte economica docenti in una sostanziale collaborazione tra le parti fino all'inizio del 2019;

**Considerato** che non è stato predisposto dall'amministrazione, nei tempi previsti, il Piano delle attività ATA con le conseguenti negative ricadute sulla gestione del personale stesso e il passare del tempo; tenuto conto però anche della complessità organizzativa sistemica alla quale questa amministrazione ha dovuto far fronte nell'anno scolastico in corso;

**Visto** la comunicazione, del 28/05/2019, nella quale la RSU e il rappresentante OOSS (CGIL) comunicavano al sottoscritto che: *“dopo essersi consultate . . . e a seguito dei due confronti che si sono svolti con il personale della scuola in due assemblee, ritengono che non esistano le condizioni per proseguire nel confronto contrattuale e, tantomeno, arrivare alla sigla del contratto d'istituto”*;

**Ritenuto** che si renda necessario garantire la continuità e lo svolgimento della funzione pubblica, sulla base giuridica dell'art.40, c. 3-ter del D.lgs 165/2001;

**Visto** l'art. 40, comma 3-ter, del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 34 del D.lgs 150/2009, come modificato dal D.lgs 75/2017, che conferisce al dirigente scolastico la facoltà di adottare il testo con proprio atto unilaterale vista l'impossibilità di raggiungere un accordo;

**Considerato** che tale provvedimento viene emesso in via provvisoria, assicurando la disponibilità a mantenere aperto il sistema delle relazioni sindacali per giungere anche successivamente ad un accordo e, pertanto, non assume alcuna valenza sostitutiva della contrattazione decentrata ma persegue il solo obiettivo di superare l'impasse negoziale, garantendo al personale dipendente il riconoscimento economico delle attività e/o progetti svolti sulla base anche dello storico di istituto.

## **DISPONE**

- l'adozione in forza delle norme e delle motivazioni esplicitate in premessa e limitatamente all'anno scolastico 2018-2019, dell'ipotesi di testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
- di sottoporre all'esame dell'organo di controllo (Revisori dei conti) l'ipotesi del testo corredato dalle due relazioni previste per il controllo di compatibilità economico-finanziaria indicate dall'art. 40 bis della citata fonte.

## **ADOTTA**

In via unilaterale le determinazioni contenute nell'allegato alla presente, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter del D.lgs 165/2001 e seguenti modifiche.

Padova, 25 luglio 2019

Il Dirigente scolastico  
Roberto Borile

## ANNO SCOLASTICO 2018-2019

### ATTO UNILATERALE DEL DIRIGENTE

#### VISTO

- L'Accordo Nazionale del 18 novembre 2009;
- L'Intesa del 26 novembre 2013 tra MIUR e OOSS
- La Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 con la quale veniva indicato l'importo **MOF** (Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa), lordo dipendente.

### PARTE NORMATIVA (I)

#### Titolo I

#### Disposizioni Generali

##### **Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Atto unilaterale si applica a tutto il personale docente ed ATA con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti) e al personale di altra Istituzione Scolastica in caso di collaborazioni plurime.
2. Il presente Atto unilaterale dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2018-19.

##### **Art. 2 – Risorse economiche disponibili**

1. Le risorse economiche disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, destinate a compensare il personale scolastico, sono quelle:
  - a) del Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa;
  - b) eventualmente provenienti da altre contribuzioni dell'amministrazione della pubblica istruzione (intendendo con ciò MIUR, USR, UAT), da altre scuole o reti di scuole, da altri enti dipendenti dal ministero, da altre istituzioni ed enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS, .....), da soggetti privati e dalla UE, nel limite della quota destinata a retribuire il personale della istituzione scolastica, anche a seguito di accordi, convenzioni o partecipazione a progetti nazionali e/o comunitari;
  - c) economie di risorse, disponibili in quanto non utilizzate negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono le seguenti risorse:
  - a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
  - b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
  - d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
  - e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (ex art. 30 del CCNL 29.11.2007);
  - g) le risorse per il "bonus", di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente;
  - h) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno dei docenti in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. La risorsa economica complessiva è riportata, al lordo dipendente, nella parte economica.
4. Dall'importo complessivo va accantonata la somma corrispondente alla quota fissa e quota variabile dell'indennità di Direzione spettante al sostituto DSGA.

##### **Art. 3 – Modalità di assegnazione degli incarichi**

1. L'assegnazione di incarichi per lo svolgimento di qualsiasi attività, compito, funzione e prestazione aggiuntiva, comunque denominata, di cui al presente atto, è effettuata dal Dirigente

2. Specifiche prestazioni aggiuntive di breve durata da parte del personale docente (quali, ad es., la occasionale partecipazione fuori orario alle attività di orientamento o collegate, di scuola aperta, di partecipazione ad altre attività progettuali, ecc.), potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto al comma precedente: in tal caso farà fede la dichiarazione sottoscritta dal docente interessato, controfirmata dal responsabile dell'attività.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, le attività oltre l'orario d'obbligo del personale ATA sono regolate secondo quanto previsto dall'art. 11; dette attività vanno documentate con la registrazione sul cartellino marcatempo.
4. Lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dà diritto a remunerazione, in forma forfetaria o in base al numero di ore aggiuntive prestate, con riferimento al compenso orario lordo stabilito nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.

#### **Art. 4 – Modalità di liquidazione delle competenze**

1. Per lo svolgimento di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive che sono remunerate in forma forfetaria, il Dirigente procede alla riduzione del compenso previsto nel caso di assenze dal servizio, o nel caso di parziale espletamento dell'incarico stesso per qualsiasi altro motivo (ridotto periodo di servizio, dimissioni, revoca, altri impedimenti, .....).
2. La riduzione del compenso in caso di assenze o parziale espletamento avviene utilizzando i criteri di calcolo riportati nell'allegato 1 "Criteri di calcolo per la riduzione del compenso in caso di assenze o parziale espletamento dell'incarico e esclusioni".
3. In caso di parziale espletamento, per qualsiasi motivo, di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive remunerate in forma forfetaria, non viene riconosciuto alcun compenso se ciò abbia comportato il mancato svolgimento e/o la mancata regolare conclusione del progetto/attività prevista.
4. In caso di parziale espletamento, per qualsiasi motivo, di incarichi che comportano prestazioni aggiuntive consistenti nello svolgimento di un'attività remunerata in base alle ore effettivamente prestate (corsi di sostegno/recupero/potenziamento, corsi di formazione, progetti, commissioni, ...), il Dirigente – valutata l'utilità dell'attività parzialmente svolta in relazione ai vincoli, ai risultati e agli obiettivi della stessa – può procedere alla liquidazione del compenso per le ore effettivamente prestate o alla sua riduzione, parziale o totale.
5. In caso di mancato espletamento dell'incarico, per qualunque motivo, l'incarico stesso si intende automaticamente revocato e non viene riconosciuto alcun compenso.
6. La liquidazione delle competenze sarà effettuata di norma, ove possibile, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e previa verifica da parte del DSGA (che si avvale, ove lo ritenga, del personale amministrativo) della documentazione sull'effettivo svolgimento degli incarichi, funzioni, attività e prestazioni aggiuntive.

## **Titolo II**

### **Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22, c. 4, lettera C1 del CCNL 19 aprile 2018)**

Art. 1 - Norme legislative e contrattuali vigenti.

Il presente Atto unilaterale viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal Testo Unico n. 81 del 9 aprile 2008 pubblicato sulla G.U. n.101 del 30/14/2008, degli accordi Stato-Regioni in G.U. dell'11/01/2012 e dai contratti con riferimento al CCNQ 1017196 e al CCNL 2006/2009 del comparto scuola.

Art.2 Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono coloro che prestano servizio nell'Istituzione Scolastica con rapporto di lavoro subordinato, nonché i dipendenti di Enti ed Associazioni o esperti operanti in attività di ampliamento dell'offerta formativa prevista nel PTOF.

Ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, tra i soggetti tutelati è computata l'utenza, ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola, conformemente alle norme vigenti.

Sono da escludersi le competenze e le responsabilità ricomprese in eventuali DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi).

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo meramente esemplificativo: ospiti, esperti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti, corsisti).

Art. 3 Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro ha i seguenti obblighi:

- la valutazione dei rischi esistenti e l'adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video terminali, ed altro;

- l'elaborazione di apposito documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma degli eventuali adeguamenti;
- la designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di sicurezza;
- la realizzazione di interventi di informazione per il personale, così come previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
- l'attuazione di interventi di formazione in materia di sicurezza a favore del personale scolastico.

#### Art.4 Designazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione affidandone l'incarico ad un consulente interno o esterno in possesso di idonei e certificati requisiti specifici previsti dalla normativa.

#### Art.5 Servizio di sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute.

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.18 comma 1 lettera a del D. Lgs. 81/08, dovrà nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

#### Art.6 Documento di Valutazione dei Rischi

Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal RSPP di concerto con il Dirigente Scolastico e l'RLS e sulla base di quanto stabilito dal art. 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Nella redazione del D.V.R.I l'RSPP può anche avvalersi della collaborazione di esperti dell'Ente Locale proprietario dell'edificio e di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.

Almeno una volta all'anno il Dirigente Scolastico riunisce il Servizio di Prevenzione e Protezione, composto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, dal Medico competente e dai referenti per la sicurezza dell'edificio onde ottemperare a quanto previsto dall'art. 35 del D. Lgs 81/08.

#### Art.7 Organizzazione del Servizio e designazione degli Addetti alle Emergenze

Nell'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Dirigente prevede la designazione delle cosiddette "figure sensibili", ossia lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotte antincendio, di evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed immediato, di primo soccorso, della gestione dell'emergenza.

#### Art.8 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Le R.S.U. o una Assemblea del personale, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza i cui compiti e prerogative sono contenuti negli artt. 18, 35, 37 e 47 del D.lgs. 81/08 e nell'art.73 del vigente CCNL.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 10 e I 1, del D. Lgs. 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il rappresentante per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari definiti per legge

#### Art.9 Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza

Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti.

I contenuti minimi della formazione per i lavoratori sono quelli individuati dall'art. 37 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e in base a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 2011/2012.

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.
- c) prevenzione dello stress lavoro correlato come da art.28 comma 1, con riferimento all'accordo europeo dell'8/10/2004. Il DVR (documento di valutazione dei rischi) è agli atti. E' soggetto ad aggiornamento periodico.

### **Art. 5 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione**

Nei limiti delle risorse disponibili vengono realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e degli studenti.

### **Titolo III**

#### **Criteri relativi al trattamento economico accessorio**

#### **Capo I: Utilizzazione delle risorse e ripartizione del Fondo per l'Istituzione Scolastica**

##### **Art. 6 – Utilizzazione delle risorse economiche disponibili per la contrattazione d'Istituto**

1. Con le risorse economiche disponibili può essere ricompensato il personale scolastico, docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (supplenti), e il personale di altra Istituzione Scolastica in caso di collaborazioni plurime.
2. Le risorse sono assegnate dal Dirigente per riconoscere l'impegno professionale del personale che svolge attività/prestazioni aggiuntive finalizzate e necessarie al buon funzionamento dell'Istituto, alla realizzazione del PTOF e di tutte le attività e i progetti previsti, e per riconoscere eventuali forme particolari di intensificazione delle prestazioni.
3. Per le diverse prestazioni aggiuntive, se riferite ad ore, il compenso orario lordo dipendente è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007.
4. Eventuali somme non distribuite, a causa di attività da retribuire inferiori alla previsione, andranno di norma ad incrementare le risorse disponibili per la contrattazione dell'anno scolastico successivo.
5. I fondi finalizzati a specifiche attività, funzioni e incarichi, possono essere impegnati solo per tali attività, funzioni e incarichi, qualsiasi sia la loro provenienza.

##### **Art. 7 – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione Scolastica (art. 22, c. 4, lettera c2 del CCNL 19 aprile 2018)**

###### **Risorse**

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
  - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
  - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
  - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
  - e. stanziamenti per aree a forte processo immigratorio;
  - f. stanziamenti per attività complementari di Ed. Fisica;
  - g. eventuale stanziamento per attività di supporto .amm.vo-contabile al DSGA su progetti;
  - h. entrate per l'utilizzo dell'Auditorium, dell'Aula Magna e di aule, Laboratori della scuola;
  - i. attività finanziate con il fondo di funzionamento dell'Istituto;
  - k. stanziamenti previsti per la valorizzazione docenti;
  - l. stanziamenti per PTCO, ex AS/L..

###### **Attività finalizzate**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico saranno retribuiti i seguenti incarichi:
  - a. Funzioni strumentali al PTOF
  - b. Incarichi specifici del personale ATA
  - c. Attività complementari di Ed. Fisica
  - d. Incarico al DSGA per l'intera gestione e supporto amm.vo-contabile ai progetti (eventuale)
  - e. Referente ex AS/L - PTCO
  - f. Animatore digitale

###### **Finalizzazione delle risorse del FIS**

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino una buona allocazione delle risorse dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

###### **Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica**

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

## 2. Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il Fondo d'istituto destinato al personale docente sarà ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo:

- collaboratori del dirigente
- referente docenti potenziati, Organico e sostituzione DS
- commissione elettorale
- referenti RAV – PDM – Invalsi – (PTOF)
- commissione spazi espositivi
- commissione orario scolastico
- referente revisione Regolamenti di Istituto
- referente intercultura
- referente bullismo
- commissione acquisti

b. supporto alla didattica e organizzazione:

- coordinatori di classe
- coordinatori di Dipartimento
- responsabili dei laboratori
- gruppi di lavoro alunni dva (GLH)
- responsabili integrazione alunni dva
- progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:
- attività di recupero alunni in difficoltà (tutor)
- docenti incaricati per la sicurezza

c) altre eventuali necessità che si dovessero presentare nel corso dell'anno da valutare a consuntivo

3. Allo stesso fine vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione anche per l'attuazione di progetti

b. intensificazione del carico di lavoro per la sostituzione di colleghi assenti

c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica

d. prestazioni aggiuntive oltre orario obbligo

e. visite di istruzione

f. supporto alla commissione elettorale e Invalsi

g. altre eventuali necessità o incarichi che si dovessero presentare nel corso dell'anno da valutare a consuntivo

### **Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Per le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, gli importi sono considerati in misura forfetaria.

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate, a richiesta del dipendente anche con recuperi compensativi, da utilizzare principalmente in occasione di chiusura della scuola o per brevi permessi individuali, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Al DSGA saranno corrisposti compensi per attività e prestazioni aggiuntive, con gli stessi criteri di cui al comma 1, connesse a progetti finanziati dall' UE o enti e istituzioni privati e pubblici e progetti nazionali, progetti per aree a forte processo immigratorio da non porre a carico del fondo di istituto.

### **Conferimento degli incarichi**

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti gli obiettivi assegnati.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati, previa informazione alla parte sindacale.

## **Capo II: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente educativo e ATA (art. 22, c. 4, lettera c3 del CCNL 19 aprile 2018)**

### **Art. 8 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS e per le Funzioni strumentali**

1. Con la quota del FIS riportata nella parte economica vengono remunerate le prestazioni aggiuntive dei docenti connesse:

- agli incarichi di supporto organizzativo e/o di supporto alla didattica, tenuto conto delle funzioni assegnate e del carico di impegno;

- agli incarichi relativi a specifici Progetti e Attività; (i costi dei progetti devono essere stimati con apposite schede analitiche in cui sia evidenziato l'importo previsto, comprensivo anche degli oneri a carico del personale ATA);
- agli incarichi per le attività;

2. Per le prestazioni aggiuntive relative ad incarichi di supporto organizzativo e alla didattica, sono stabiliti i compensi annui forfetari indicati (per comodità, riferiti in alcuni casi al numero equivalente di ore aggiuntive indicato, con il compenso orario lordo previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

3. Il compenso lordo per la docenza in interventi didattico-educativi integrativi di sostegno, recupero e potenziamento, svolti prevalentemente in corso d'anno, è quello riconosciuto nel CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva di insegnamento", per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

4 Il compenso lordo complessivamente riconoscibile per la docenza in corsi di recupero (estivi) del debito formativo è pari a quello specificamente previsto è quello riconosciuto nel CCNL 29.11.2007 come "ora aggiuntiva corsi di recupero", per ogni ora di docenza effettivamente prestata.

5. I diversi compensi spettanti per "ore aggiuntive" di cui al presente articolo sono quelli riportati nella tabella 5 del CCNL 29.11.2007.

6. Le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa sono individuate tra quelle previste nel PTOF, tenuto conto delle eventuali ulteriori indicazioni del Collegio dei Docenti.

#### **Art. 9 - Criteri per l'attribuzione dei compensi per le attività complementari di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, per la sostituzione dei colleghi assenti, (di cui all'art. 9 del CCNL 29.11.2007)**

1. Per quanto concerne le attività complementari di educazione fisica il compenso sarà riconosciuto, per le ore aggiuntive effettivamente prestate fuori del proprio orario di servizio, nella misura oraria prevista dall'art. 87 del CCNL 29.11.2007.

2. Il compenso per lo svolgimento di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 del CCNL 29.11.2007) è attribuito in relazione alle ore di insegnamento aggiuntive effettivamente prestate – al di fuori del proprio orario di servizio e su dichiarata disponibilità – in sostituzione dei colleghi assenti, su richiesta del Dirigente, o dei suoi collaboratori o dei responsabili di sede. Apposita tabella riassuntiva verrà predisposta dai responsabili interessati.

#### **Art. 10 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive connesse alla ex Alternanza Scuola Lavoro – PCTO "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"**

1. Le attività correlate all'ex ASL, obbligatoria per le classi terze, quarte e quinte ai sensi dell'art. 1, commi 33 e seguenti, della Legge 107/2015, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento);

2. Le risorse sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni aggiuntive svolte, fuori dal proprio orario di servizio, dalle figure individuate dal "Piano di Istituto di ex-ASL", che sono:

- il gruppo di coordinamento PCTO di Istituto, composto dal docente Referente di Istituto dell'ex ASL e da due altri docenti in rappresentanza dei settori **di indirizzo** (con l'eventuale supporto operativo di docenti "ex potenziamento");
- dai docenti referenti PCTO di classe (le cui competenze e compiti – differenziati da quelli dei Docenti Tutor interni - a supporto del Coordinatore di classe, sono in via di definizione. Si attende la pubblicazione delle nuove LINEE GUIDA as 2019-20);
- dai docenti Tutor scolastici interni

3. Il compenso per le prestazioni aggiuntive svolte dai docenti impegnati nel PCTO sarà di norma stabilito in misura forfetaria (anche con riferimento al numero equivalente di ore aggiuntive, con il compenso orario lordo dipendente previsto dalle tabelle allegate al CCNL 29.11.2007 per il personale docente per "ore aggiuntive non di insegnamento").

4. Si stabiliscono i seguenti criteri generali indicativi per l'attribuzione dei compensi forfetari ai docenti impegnati nelle attività di ex-ASL.

- **Per i componenti del gruppo di coordinamento del PCTO di Istituto:** compenso complessivo indicativamente non superiore al **18%** della risorsa totale, con riconoscimento particolare al ruolo del docente Referente di Istituto, il cui compenso forfetario annuo sarà compreso sarà **pari ai 3/5** del compenso forfetario annuo riconosciuto - **pari ad 1/5** - a ciascuno degli altri due componenti del gruppo di coordinamento

- **Per i docenti referenti di classe:** compenso complessivo indicativamente non superiore al **45%** della risorsa totale.

Ad ogni docente referente ex-ASL di classe viene riconosciuto un compenso forfetario annuo pro-capite: il compenso riconosciuto nel caso delle classi quinte è superiore del 20% al compenso riconosciuto nel caso delle classi terze e quarte.



- **Per i docenti Tutor scolastico (interno):** compenso complessivo indicativamente non superiore al **35%** della risorsa totale. Detto compenso potrà essere parametrato sia al numero di soggetti ospitanti visitato (aziende, enti, ecc. ....), sia al numero di allievi tutorato che – eventualmente – al disagio legato alla distanza da percorrere per raggiungere la sede del soggetto ospitante.

Il compenso lordo dipendente verrà calcolato moltiplicando per € 17,50 la media aritmetica tra il numero di soggetti ospitanti visitato e il numero di allievi per cui viene svolta la funzione di tutoraggio; a detto compenso potrà essere eventualmente sommato un compenso forfetario lordo per il disagio collegato alla distanza complessivamente percorsa, secondo parametri convenzionali di fascia definiti dal Dirigente.

5. Fermo restando che le percentuali riportate al comma precedente sono indicative, la quota rimanente della risorsa totale, comunque non superiore al **2%**, rimane a disposizione del Dirigente per eventuali ulteriori esigenze emergenti.

6. I compensi relativi alle diverse prestazioni aggiuntive del personale docente impegnato in attività di PCTO sono tra loro cumulabili, ad eccezione del compenso quale “Referente di Istituto dell'ex-ASL” che non è cumulabile con il compenso quale “Referente PCTO di classe”.

### Capo III: Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale ATA

#### Art. 11 - Criteri per l'attribuzione dei compensi del FIS al personale ATA

1. La quota del FIS disponibile per il personale ATA, escluso il DSGA è destinata prioritariamente a retribuire le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. “straordinario”, per attività collegiali, incontri con genitori, scuola aperta, corsi di sostegno e recupero, necessità improvvisate, sostituzione di colleghi assenti, assistenza agli scrutini,.....), necessarie a garantire le diverse esigenze di funzionamento.

2. I compensi orari lordo dipendente spettanti al personale ATA, escluso il DSGA, per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui al presente articolo, sono quelli riportati nella tabella 6 del CCNL 29.11.2007.

3. Il fondo di cui al comma 1 del presente articolo viene indicativamente ripartito come segue: per i 2/3 per gli assistenti amministrativi e tecnici, per l'altro terzo per i collaboratori scolastici, salvo diverse necessità derivanti dalla miglior gestione organizzativa e da prioritarie esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica.

4. Le prestazioni lavorative eccedenti, aggiuntive all'orario d'obbligo (“straordinario”), sono previamente autorizzate di norma dal DSGA, secondo le direttive del Dirigente, o dallo stesso o dai suoi collaboratori.

5. Nel caso in cui la dimostrata necessità di buon funzionamento dell'Istituto e/o l'urgenza comportino l'effettuazione di prestazioni lavorative eccedenti l'orario d'obbligo anche in assenza di previa autorizzazione, il Dirigente può riconoscere dette prestazioni anche “a sanatoria”, purchè le stesse siano comunque documentate con l'apposito cartellino marcatempo.

6. E' compito del DSGA definire ed applicare modalità che consentano di svolgere prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo a tutto il personale ATA, con distribuzione che sia la più equa possibile, tenuto conto del profilo, delle competenze richieste e della disponibilità del personale medesimo.

7. Nel caso la disponibilità delle risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo risulti insufficiente, o su richiesta del dipendente, il Dirigente può riconoscere, in luogo della retribuzione, il recupero in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le prioritarie esigenze organizzative e di buon funzionamento dell'istituzione scolastica.

8. Al DSGA saranno corrisposti eventuali compensi esclusivamente ai sensi dell'art. 88 comma 2 lettera j) e dell'art. 89 del CCNL 29.11.2007, ovvero per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE e da enti o istituzioni pubblici e privati.

9. L'indennità di direzione del DSGA assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti l'orario di servizio.

#### Art. 12. – Incarichi per il personale ATA

1. Nei limiti delle risorse assegnate all'Istituto il Dirigente, su eventuale proposta del DSGA, può attribuire gli incarichi in relazione alle specifiche esigenze di servizio delle varie sedi scolastiche o dell'Ufficio di segreteria.

2. L'assegnazione degli “incarichi specifici”, avverrà solo per personale non titolare di posizione economica, tenendo conto dei criteri di disponibilità, professionalità, formazione specifica e esperienza coerenti con l'incarico, in linea con quanto indicato nel Piano delle attività del personale ATA.

3. Per gli eventuali incarichi specifici dei collaboratori scolastici sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: **assistenza all'handicap; collaborazione specifica con gli uffici; interventi di piccola manutenzione di attrezzature, locali scolastici;** ecc.

4. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti amministrativi sono individuati, indicativamente, i seguenti ambiti: sostituzione DSGA, attuazione progetti PTOF, monitoraggio e statistiche.

5. Per gli eventuali incarichi specifici degli assistenti tecnici sono individuati indicativamente i seguenti ambiti: interventi di riparazione delle apparecchiature non funzionanti e interventi manutentivi degli impianti; custodia del materiale per esercitazioni di laboratorio; controllo periodico delle dotazioni di sicurezza ed emergenza (antincendio e primo soccorso).

6. Gli ambiti individuati ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere integrati dal Dirigente in base alle necessità emergenti.

7. Il compenso pro-capite lordo dipendente per l'espletamento di ciascuno degli incarichi specifici è stabilito in misura forfetaria, pari al massimo alla cifra ottenibile dividendo la somma totale disponibile per il numero dei destinatari, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) il compenso forfetario per ciascuno degli assistenti amministrativi e tecnici è superiore almeno del 30% rispetto al compenso previsto per ciascun collaboratore scolastico;

b) il compenso forfetario per il sostituto del DSGA è superiore almeno del 30% rispetto al compenso previsto per gli assistenti amministrativi e tecnici, come determinato ai sensi della precedente lettera a).

8. Per gli assistenti amministrativi, l'incaricato/a quale sostituto/a del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, sentito il personale interessato, tra i titolari della seconda posizione economica, con priorità per il personale in servizio a tempo pieno e secondo il punteggio nella graduatoria interna; in caso di parità si terrà conto dell'eventuale pregressa esperienza professionale nella funzione di DSGA incaricato. Nel caso di cui al presente comma, il compenso per il sostituto del DSGA viene determinato, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con onere a carico del "FIS totale".

9. Nel caso di assenza di personale amministrativo titolare della seconda posizione economica, l'incaricato/a quale sostituto del DSGA è individuato/a su proposta del DSGA stesso, in base alla dichiarata disponibilità di assistenti amministrativi, nell'ordine, beneficiari della prima posizione economica o titolari nell'Istituto o in servizio nell'Istituto, tenuto conto delle competenze professionali possedute e della specifica esperienza acquisita.

10. Per il personale assistente amministrativo e tecnico non destinatario di "incarico specifico", di cui ai commi precedenti del presente articolo, può essere destinata una quota-parte per riconoscere forfetariamente l'intensificazione della normale prestazione lavorativa, correlata allo svolgimento di attività particolarmente impegnative, relative in particolare al miglioramento e coordinamento del funzionamento della "segreteria digitale" e al coordinamento delle attività di gestione del personale. Il compenso forfetario è superiore di almeno il 15% rispetto al compenso previsto per gli assistenti amministrativi, come determinato secondo quanto indicato dal precedente comma 7, lettera a).

Altre attività possono essere individuate dal Dirigente, in base alle necessità, anche su proposta del DSGA.

11. I compensi per gli incarichi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario d'obbligo/servizio (c.d. "straordinario").

12. I compensi accessori per il personale ATA riconosciuti in forma forfetaria sono ridotti proporzionalmente in caso di orario di servizio in regime di part-time.

#### **Art. 13 – Criteri per l'attribuzione dei compensi per prestazioni aggiuntive del personale ATA connesse all'ex Alternanza Scuola Lavoro**

1. Le attività correlate all'ex-ASL, sono finanziate con specifici fondi a valere sul bilancio dell'Istituto (Programma Annuale dell'anno di riferimento).

2. Le risorse previste per il personale ATA sono utilizzate per remunerare le attività e prestazioni svolte, in aggiunta al proprio orario di servizio, in relazione alla gestione e all'amministrazione dei percorsi di PCTO.

3. Destinatari dei compensi di cui al presente articolo sono gli assistenti amministrativi non in regime di part-time. Tutti gli assistenti amministrativi in servizio a tempo pieno possono dare la propria disponibilità allo svolgimento delle attività collegate all'ASL.

4. Il compenso orario lordo per le prestazioni aggiuntive svolte dagli assistenti amministrativi è quello previsto dalla tabella allegata al CCNL 29.11.2007 per il personale ATA.

#### **Capo IV: Altri compensi per prestazioni aggiuntive**

#### **Art. 14 – Altri compensi per prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con ulteriori risorse, compresi i progetti nazionali finanziati da istituzioni e enti pubblici e privati, e i progetti comunitari.**

1. Ulteriori risorse, compresi i finanziamenti provenienti da istituzioni o enti pubblici (Università, Regioni, Enti locali, AULS, Fondazioni, ecc.), da soggetti privati e dall'UE, saranno utilizzate per le peculiari finalità – previste nel relativo progetto/attività – per le quali vengono erogate (acquisti, rimborsi, compensi per personale interno, compensi per esperti esterni, ecc.).

2. L'eventuale somma a disposizione per compensi per il personale dell'istituto impegnato nelle relative attività è quella definita nel progetto, in misura forfetaria oppure in base all'impegno orario.

3. Quando non sia già indicato nel progetto, in caso di necessità si procederà a richiedere la disponibilità del personale avente titolo allo svolgimento di specifici incarichi.

4. Ove non sia diversamente stabilito, nei casi previsti dal presente articolo il compenso orario lordo per il personale dell'Istituto – per ogni ora di prestazione aggiuntiva all'orario d'obbligo effettivamente prestata – è quello indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 29.11.2007.

## Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente e ATA

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche per la realizzazione di specifici progetti per cui siano richieste particolari competenze professionali, non presenti o non disponibili tra i docenti dell'Istituto.
2. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze professionali non presenti nell'Istituto, il Dirigente può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri di alcun tipo e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio.
4. Le prestazioni del personale docente e ATA di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con le risorse del FIS dell'Istituzione scolastica presso cui sono svolte le attività.
5. Nelle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Dirigente può autorizzare docenti e personale ATA dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.

### Titolo IV

#### Criteria generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. "bonus") (art. 22, c. 4, lettera c4 del CCNL 19 aprile 2018)

## Art. 16 – Valorizzazione del merito del personale docente di ruolo

1. L'attività del personale docente di ruolo è valutata dal Dirigente sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, commi 127 e 128 della legge n. 107/2015.
2. La valutazione viene di norma effettuata su richiesta volontaria dei docenti interessati, entro termini fissati con apposita circolare. La richiesta avviene attraverso la compilazione di apposita scheda di partecipazione (o equivalente) e produzione di adeguata documentazione, anche – ove previsto – con eventuale riferimento a documenti già agli atti della scuola.
3. Il Dirigente, in casi ritenuti particolarmente meritevoli, può motivatamente procedere autonomamente all'assegnazione del bonus, anche in assenza di specifica richiesta dei docenti interessati.

## Art. 17 – Ripartizione della risorsa e determinazione dei compensi

1. La risorsa finanziaria che verrà assegnata ed erogata ai fini dell'attribuzione del "bonus" premiale, di cui all'art. 1 commi 126-127-128 della legge n. 107/2015, sarà ripartita tra i richiedenti tenendo conto che la percentuale massima dei destinatari è indicativamente il 30% dei docenti a tempo indeterminato in servizio nell'Istituto con orario settimanale completo (nel caso di docenti a tempo indeterminato ad orario ridotto, degli stessi si terrà conto in misura proporzionale all'orario di servizio).
2. I docenti con la medesima valutazione/punteggio dell'ultimo assegnatario (ex-aequo), sono anche essi destinatari del medesimo "bonus".

Criteria generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1 c. 127, L. 107/2015.

Il bonus è assegnato dal dirigente scolastico, sulla base dei criteri valutativi stabiliti dal Comitato di Valutazione, secondo quanto dettato dalla legge n. 107/2015. Così chiarisce il Ministero:

*"Resta ferma, poi, la procedura prevista dalla legge 107 del 2015 per la determinazione dei criteri per la valutazione (è previsto un apposito comitato per la valutazione) che non sono soggetti a contrattazione, nonché la competenza del dirigente per l'individuazione dei docenti meritevoli".*

Non sono i criteri di valutazione ad essere oggetto di contrattazione, bensì quelli per determinare l'ammontare dei compensi. Così, ad esempio, in sede di negoziato, il dirigente scolastico e i sindacati, concorderanno un **valore economico minimo o massimo per il premio individuale**.

La norma (c4) può essere così interpretata:

1. Sono stabilite tre fasce di importo dei compensi che il Dirigente può assegnare per il merito dei docenti; tenuto conto della risorsa disponibile il Dirigente stabilisce l'importo delle fasce in modo tale che l'importo della fascia superiore sia maggiore di almeno il 30% dell'importo della fascia intermedia, e quest'ultima sia maggiore di almeno il 30% dell'importo della fascia inferiore.
2. In riferimento al merito, comunque valutato, nella fascia superiore è inserito indicativamente il 25% dei più meritevoli tra i destinatari del compenso; e – a seguire, tenuto conto di quanto specificato al precedente comma 2 – nella fascia intermedia il successivo 50% dei destinatari, e nella fascia inferiore i rimanenti.

### Titolo V

**Criteria e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990  
(art. 22, c. 4 lettera c5 del CCNL 19 aprile 2018)**

**Capo I - Relazioni sindacali**

**Art. 18 – Strumenti delle relazioni sindacali**

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
  - a) partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
  - b) contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. Costituiscono oggetto di informazione le materie oggetto di contrattazione integrativa e di confronto e quanto previsto dall'art. 22, comma 9, lettera b) del CCNL 19.04.2018.
3. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dall'art. 22, comma 8, lettera b) del CCNL 19.04.2018.
4. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. Costituiscono oggetto del contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 lettera c) del CCNL 19.04.2018, tenuto conto delle parti ancora vigenti e compatibili del CCNL 29.11.2007.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, anche esterni all'Istituto, senza oneri per l'Amministrazione.
6. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'esecuzione ridotta o parziale del contratto in caso di accertato superamento dei limiti di spesa, secondo quanto specificato nell'art. 34.

**Art. 19– Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo d'Istituto.

**Capo II - Diritti sindacali**

**Art. 20 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative ammesse alla trattativa nazionale dispongono di una propria bacheca sindacale. ( cartaceo e sito web)
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale: ogni documento affisso alla bacheca deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare per la propria attività sindacale, a richiesta, un locale idoneo per riunioni ed incontri.

**Art. 21 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente**

1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
2. In situazioni di comprovata urgenza, o nel caso di previo accordo tra le parti, l'invito all'incontro può essere fatto anche in tempi più brevi rispetto a quanto indicato nel comma precedente.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

**Art. 22 – Assemblee sindacali**

1. Lo svolgimento e la partecipazione alle assemblee sindacali avviene secondo quanto indicato dall'art. 23 del CCNL 19.04.2018.

Non possono comunque essere svolte assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.

2. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale il Dirigente scolastico verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli, e individua i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea, assicurando in ogni caso la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico. Va inoltre comunque garantito il servizio di apertura della segreteria al pubblico.

3. Nel caso previsto al comma precedente, ove sia necessario, si ricorrerà al sorteggio effettuato dal DSGA, alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

4. Resta fermo l'obbligo, da parte dei soggetti sindacali, di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.

5. Le comunicazioni relative alle assemblee sindacali interne ed a quelle indette dalle OOSS a livello territoriale verranno pubblicate all'albo web dell'istituzione scolastica e comunicate al personale interessato in tempo utile per consentire al personale in servizio presso questa istituzione di esprimere la propria adesione.

### **Art. 23 - Permessi sindacali RSU**

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i lavoratori componenti della RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi e con le modalità previste dalla normativa vigente. Le ore di permesso sono gestite in misura autonoma dalle RSU nel rispetto del limite complessivo.

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, secondo le vigenti disposizioni normative e contrattuali.

3. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile, i componenti delle RSU possono fruire dei permessi previsti per l'esercizio della funzione.

4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

### **Art. 24 - Diritto di accesso agli atti**

1. I componenti della RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto, per lo svolgimento della loro funzione, all'accesso agli atti della scuola sulle materie oggetto di informazione.

2. La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti secondo le norme vigenti.

3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti avviene in forma scritta; il rilascio di copia degli atti avviene con gli oneri e nei termini previsti dalle norme vigenti.

## **Capo III - Determinazione dei contingenti previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990**

### **Art. 25 - Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero**

1. Il Dirigente scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dall'organizzazione del servizio, individua i seguenti contingenti minimi necessari ad assicurare le prestazioni di seguito indicate:

a) per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 (uno) assistente amministrativo, 1 (uno) assistente tecnico e 1 (uno) collaboratore scolastico;

b) per garantire lo svolgimento degli esami di qualsiasi tipo, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli d'istruzione: 1 (uno) assistente amministrativo; 1 (uno) assistente tecnico e 1 (uno) collaboratore scolastico;

c) per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato e di altre attività nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi: il Direttore dei S.G.A., 1 (uno) assistente amministrativo, 1 (uno) collaboratore scolastico.

2. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto indicato al comma precedente per assicurare i servizi minimi, il DSGA verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli e successivamente procede ad individuare i nominativi tramite sorteggio, effettuato possibilmente alla presenza della RSU, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

## **Titolo VI**

### **Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22, c. 4, lettera c6 del CCNL 19 aprile 2018)**

## **Art. 26 – Flessibilità istituzionale di orario del personale ATA**

1. Per flessibilità “istituzionale” si intende la possibilità – rispettivamente – di assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all’orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di **30 minuti**.
2. La flessibilità è finalizzata a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.
3. La flessibilità “istituzionale” è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui sia debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi (sia compatibile con le esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo piano delle attività e negli ordini di servizio del dsga per necessità contingenti).
4. La concessione della flessibilità “istituzionale” resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell’Istituto.

## **Art. 27 – Flessibilità occasionale di orario del personale ATA**

1. La flessibilità “occasionale” rispetto all’orario dovuto, previsto nel Piano delle attività predisposto dal DSGA, si esplica nel fatto che il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo al massimo di 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un pari termine di uscita posticipata.
2. L’assunzione di servizio anticipata non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata ai fini della durata della prestazione lavorativa.
3. La flessibilità occasionale non deve essere reiterata: a tal fine la flessibilità occasionale è fissata al massimo in quattro ritardi annuali. Il superamento di detto limite può assumere, ove non adeguatamente motivato, rilievo disciplinare.

### **Titolo VII**

#### **CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE TENUTO CONTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI (art. 22, c. 4, lettera c7 del CCNL 19/aprile 2018)**

- A) Le risorse per il personale non comprese nei finanziamenti di Ambito saranno comunicate al personale e alla RSU non appena accertate;
- B) Tutto il personale ha diritto ad accedere alle risorse per la formazione se accertate.
- Priorità nella ripartizione delle risorse per la formazione è data alla:  
SICUREZZA e DISABILITÀ

L’Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione dell’ambito territoriale di appartenenza sia dei docenti che del personale ATA

## **Art. 28 - Risorse interne per la formazione**

1. Si potranno individuare, nel Programma Annuale e nel Fondo di Istituto, risorse finalizzate alla formazione del personale, in particolare sui temi della sicurezza.
2. L’individuazione eventuale di tali risorse, ove necessario, potrà essere collegata a una previa ripartizione delle stesse per la formazione del personale docente e del personale ATA.

### **Titolo VIII**

#### **CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UN MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE - (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) (art. 22, c. 4, lettera c8 del CCNL 19aprile 2018)**

## **Art. 29 - Diritto alla disconnessione**

- a) Il/la lavoratore/lavoratrice docente ed ATA in servizio presso il Liceo A. Modigliani sono tenuti ad essere contattati durante l’orario di lavoro. Al di fuori del suddetto orario non saranno tenuti a mantenere un contatto con l’amministrazione, salvo casi di emergenza con risvolti sul tema della sicurezza (es. incendio – malattia per chi apre la scuola alle 7.30, Auditorium);

- b) Il/la lavoratore/lavoratrice docente ed ATA in servizio presso il Liceo A. Modigliani sono tenuti a non rispondere a telefonate, e-mail e messaggi provenienti dall'ufficio e/o da colleghi nella fascia oraria compresa tra la fine del proprio orario di lavoro e le 7.45 del mattino seguente;
- c) La disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro non recherà pregiudizio sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, sui trattamenti retributivi e sulle opportunità di valorizzazione professionale;
- d) Il personale docente e ATA, relativamente alla lettura sul sito web del liceo modigliani e alla lettura delle e-mail interne dell'amministrazione necessarie allo svolgimento del lavoro hanno l'obbligo di presa visione delle comunicazioni all'interno del proprio orario di servizio del giorno stesso, cessato il quale l'obbligo ricade sul successivo giorno lavorativo del dipendente.
- e) Il Dirigente scolastico si impegna a non inviare ai/alle lavoratori/trici docenti e ATA messaggi, e-mail che richiedano risposte immediate, salvo documentata emergenza con risvolti sulla sicurezza. Le comunicazioni ordinarie prevedono comunque almeno 5 giorni lavorativi di tempo per le risposte e per l'acquisizione delle informazioni.
1. Si indica dalle ore 18:30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:45 del giorno seguente il periodo durante il quale l'istituzione scolastica – salvo situazioni eccezionali, e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – non ha diritto di interloquire con strumenti di comunicazione a distanza (telefono- mail).
2. Qualora durante tale periodo di “disconnessione” l'istituzione scolastica dovesse procedere a comunicazioni, telefonate, messaggi, circolari ecc., il dipendente – salvo situazioni eccezionali, comunicazione di assenza improvvisa e salvo il caso di particolari necessità durante lo svolgimento di scrutini ed esami – ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito:
- fino alle ore 7:30 del giorno successivo, per il personale ATA;
  - fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque non oltre le ore 8:30, per il personale docente.

#### **Titolo IX**

### **RIFLESSI SULLA QUALITA' DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA' DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA**

(art. 22, c. 4, lettera C9 del CCNL 19 aprile 2018)

#### **Art. 30 – Riflessi sulla qualità del lavoro**

- a) Riconoscimento degli effetti sulle condizioni di lavoro del personale ATA in servizio presso il Liceo A. Modigliani determinati dalle innovazioni tecnologiche e legislative di questi anni , in particolare l'aumento dei carichi di lavoro e il fenomeno dell'essere “sempre connessi” e delle conseguenti nuove tutele da promuovere.
- b) Ci sarà, se documentato, un riconoscimento per l'intensificazione del personale ATA e in particolare per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico conseguente allo stato della dematerializzazione – digitalizzazione.
- c) Il Dirigente scolastico informa tutto il personale ATA sul rischio specifico dell'essere “sempre connessi”, per costruire la competenza e la consapevolezza della disconnessione.
- d) All'inizio dell'anno scolastico la DSGA su indicazione del Dirigente scolastico consulta il personale in relazione all'uso delle nuove tecnologie, per far sì che siano rispettate vacanze, riposo e tempo libero personale.
- e) I giorni festivi sono dichiarati “mail free”.
- f) Una apposita integrazione stabilirà i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

#### **Titolo X**

### **Norme finali**

#### **Art. 31 – Effetti abrogativi**

1. Le disposizioni contenute nei precedenti contratti integrativi di istituto e nelle precedenti determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di istituto sono abrogate..

#### **Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Le disposizioni contenute nel presente Atto unilaterale non possono comportare, per gli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le risorse finanziarie effettivamente assegnate all'Istituto per l'attribuzione di compensi accessori (ai sensi dell'art. 48 comma 3 D.Lgs. 165/01). Pertanto, nel caso che le somme conclusivamente assegnate all'Istituto risultino, per qualsiasi ragione, inferiori a quelle previste, il Dirigente procede ad una riduzione dei compensi spettanti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

2. Sulle sole voci per cui il fabbisogno eccede la disponibilità, come riportata nelle tabelle allegate al presente atto, si opera la riduzione dei compensi spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo vale anche nel caso in cui l'accertamento dell'insufficienza delle risorse disponibili intervenga quando le attività previste sono già state svolte o sono in via di svolgimento.

### **Art. 33 – Clausole di salvaguardia normativa e rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto unilaterale, si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

## **ALLEGATO 1**

### **Criteri di calcolo per la riduzione del compenso in caso di assenze o parziale espletamento dell'incarico**

#### **1 – Criterio di Riduzione Percentuale del compenso previsto (RPC)**

Si sommano tutti i giorni di assenza dal servizio (A), qualsiasi ne sia la causa (malattia, permesso, congedo, sciopero, .....) e si divide per il numero dei giorni “utili” per il servizio (cioè giorni non festivi e/o giorni di lezione) compresi tra il giorno 1 settembre e il termine delle attività precedenti gli esami di stato, per i docenti; e nell'anno scolastico per il personale ATA (escluse le ferie e i riposi compensativi).

Convenzionalmente si stabilisce comunque che i giorni “utili” siano 220 per i docenti e 266 per il personale ATA.

Per il personale docente sono considerate assenze anche le ferie eventualmente fruite durante il periodo delle lezioni.

Pertanto: si calcola  $RPC=A/220$  (per i docenti), oppure  $RPC=A/266$  (personale ATA); quindi si determina di quanto si riduce il compenso moltiplicando il compenso spettante per RPC.

[Esempio 1: compenso spettante docente = 1200 €; assenze=22 giorni;  $RPC=22/220$ .

In tal caso la riduzione del compenso spettante è pari a:  $1200 € * 22 / 220 = 120,00 €$ .

Il compenso finale del lavoratore sarà dunque pari a:  $1200 € - 120,00 € = 1080,00 €$  ]

#### **2 - Criterio di Riduzione Percentuale del compenso nel caso di parziale espletamento dell'incarico**

In caso di parziale espletamento dell'incarico (per ridotto periodo di servizio, dimissioni, revoca, altri impedimenti, ...), e purchè ciò non abbia comportato il mancato svolgimento e/o la regolare conclusione del progetto/attività, si sommano tutti i giorni di mancato espletamento dell'incarico, e sul risultato così ottenuto si opera come nel caso delle assenze nel precedente punto.

#### **3 – Esclusioni dalla riduzione**

Non sono soggette a riduzioni per assenze le attività compensate in base alle ore effettivamente prestate (docenza in corsi di sostegno/recupero, docenza in corsi di formazione/aggiornamento; partecipazione alla scuola aperta, partecipazione a commissioni, ore “straordinarie” per il personale ATA, ecc.....) o le attività che, pur compensate forfetariamente, non siano continuative o siano vincolate a garantire uno specifico servizio/risultato verificabile, indipendentemente dalle assenze. A tal fine si precisa che sono esclusi dalla riduzione per assenze i compensi di cui alle seguenti voci:

- Responsabili redazione orario;
- Referenti per le rilevazioni INVALSI;
- Tutors docenti in anno di prova;
- Consulente per la protezione dei dati personali;
- Responsabile/collaboratori cerimonie borse di studio, diplomi, ecc.;
- Referenti attività di accoglienza e integrazione;
- Responsabile/collaboratori progetto Laboratorio teatrale Musical.

Sono soggette a riduzione parziale, in caso di assenze, le attività che vengono svolte in modo continuativo, ma che sono comunque finalizzate a garantire uno specifico servizio/risultato. In questo caso la riduzione opera secondo il criterio indicato al precedente punto 1, ma tenendo conto solo dei giorni di assenza ulteriori rispetto ai primi 10 (ovvero vengono eventualmente conteggiate, ai fini della riduzione, le assenze eccedenti i 10 giorni).

A tal fine si precisa che sono soggette a riduzione parziale, per assenze eccedenti i 10 giorni, i compensi di cui alle seguenti voci:

- Docenti incaricati delle funzioni strumentali al PTOF;
- Docenti componenti del gruppo di coordinamento ex ASL di Istituto;
- Docente referente ex AS/L di classe;
- Indennità di direzione spettante al DSGA.





ANNO SCOLASTICO 2018-2019  
ATTO UNILATERALE DEL DIRIGENTE

PARTE ECONOMICA (II)

**Art. 1 – Miglioramento offerta formativa (MOF)**

Il MOF è così costituito:

1. Fondo istituzione scolastica (FIS)
2. Economie dell'anno precedente;
3. Fondi per le funzioni strumentali del personale docente;
4. Fondi per gli incarichi specifici del personale ATA;
5. Fondi per la pratica sportiva;
6. Fondi per le ore eccedenti personale docente;
7. Finanziamento da MIUR per animatore digitale;
8. Finanziamento MIUR attività di recupero e orientamento;
9. Fondi per PCTO ex Alternanza Scuola/Lavoro;
10. Attività finanziate con il fondo di funzionamento dell'Istituto;
11. Incentivi area a rischio;
12. Fondo valorizzazione docenti

**Art. 2 – Risorse complessive del MOF ENTRATE**

FIS a.s. 2018/2019

2.1) Fondo istituzione scolastica

<b>Punti erogazione</b>	€ 1.961,48
<b>Organico di diritto ATA/docenti</b>	€ 24.635,95
<b>Indennità di direzione quota fissa e quota variabile sostituto DSGA</b>	€ 4.083,60
<b>Totale (ATA/docenti)</b>	€ 22.513,83
<b>Docenti attività di recupero</b>	€ 20.170,64

2.2) Avanzo FIS a.s. 2017/2018

<b>Avanzo FIS a.s. 2017/2018</b>	€ 11,13
----------------------------------	---------

2.3) Funzioni strumentali docenti

<b>Funzioni strumentali docenti</b>	€ 3.863,98
-------------------------------------	------------

## 2.4) Incarichi specifici ATA

<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>€ 2.428,03</b>
--------------------------------	-------------------

## 2.5) Pratica sportiva

<b>Pratica sportiva</b>	<b>€ 2.413,87</b>
-------------------------	-------------------

## 2.6) Ore eccedenti per sostituzione assenze docenti

<b>Ore eccedenti Docenti</b>	<b>€ 2.800,60</b>
<b>Avanzi anni precedenti</b>	<b>€ 4.835,99</b>

**Altri finanziamenti**

## 2.7) Finanziamento da MIUR per animatore digitale

<b>Animatore digitale (vinc.) (2)</b>	<b>€ 1.0000</b>
---------------------------------------	-----------------

## 2.8) Finanziamento MIUR attività di recupero e orientamento

<b>Docenti Attività di recupero</b>	<b>€ 1.476,39</b>
-------------------------------------	-------------------

## 2.9) Finanziamento MIUR ex alternanza scuola lavoro (PCTO)

<b>Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Doc-ATA)</b>	<b>€ 12.641,00</b>
--	--------------------

## 2.10) Funzionamento MIUR – Avanzo orientamento

<b>Avanzo MIUR orientamento (F-S)</b>	<b>€ 1.198,32</b>
---------------------------------------	-------------------

## 2.11) Fondo valorizzazione docenti

<b>Fondo valorizzazione docenti</b>	<b>€ 9.568,28</b>
-------------------------------------	-------------------

## 2.12) Contributo famiglie corsi di recupero estivi:

<b>Contributo famiglie corsi di recupero estivi</b>	<b>€ 2.250,00</b>
---	-------------------

## 2.13) Incentivazione area a rischio:

<b>Incentivazione area a rischio</b>	<b>€ 1.568,33</b>
--------------------------------------	-------------------

2.14) Finanziamento da fondo di **FUNZIONAMENTO** Istituto

<b>Contributo Educazione alla salute</b>	<b>€ 1.750,00</b>
<b>Referente doc. potenziati, Organico doc.</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>Corso di Archicad</b>	<b>€ 2.240,00</b>
<b>Referenti sicurezza (7 Doc. + 1 ATA)</b>	<b>€ 800,00</b>
<b>ATA – Auditorium – sfalcio -</b>	<b>€ 1.025,65</b>
<b>Nucleo di autovalutazione RAV</b>	<b>€ 800,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 7.115,65</b>

Totale del MOF (FIS più Funzionamento)

<b>Totale del MOF 2018/2019</b>	<b>€ 94.855,44</b>
---------------------------------	--------------------

### Art. 3 - Criteri per la ripartizione del MOF

Dal FIS 2018/19, art 2 punto 1) viene detratta l'indennità quota fissa e quota variabile di direzione del sostituto DSGA che ammonta ad € 3.140,00+943,60= 4.083,60 lordo dipendente.

La parte rimanente viene ripartita percentualmente in base alle assegnazioni dei posti per ciascun addetto in organico di diritto a.s. 2018/2019 del personale docente (n. 76 ) e ATA (n. 21).

### Art. 4 – Risorse complessive FIS e ripartizione ATA/Docenti

<b>Punti erogazione</b>	<b>€ 1.961,48</b>
<b>Organico di diritto ATA/docenti</b>	<b>€ 24.635,95</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 26.597,43</b>
<b>Indennità di direzione quota fissa e quota variabile sostituto DSGA</b>	<b>€ 4.083,60</b>
<b>Totale disponibile ATA/docenti</b>	<b>€ 22.513,83</b>
<b>Quota ATA</b>	<b>€ 5.628,45</b>
<b>Quota docenti</b>	<b>€ 16.885,37</b>

### Art. 5 – Riepilogo totali MOF Docenti

<b>Fis quota docenti</b>	<b>€ 16.885,37</b>
<b>Docenti attività di recupero</b>	<b>€ 21.647,03</b>
<b>Funzioni strumentali docenti</b>	<b>€ 3.863,98</b>
<b>Pratica sportiva</b>	<b>€ 2.413,87</b>
<b>Ore eccedenti Docenti</b>	<b>€ 2.800,60</b>
<b>Avanzo ore eccedenti doc. anni precedenti</b>	<b>€ 4.835,99</b>
<b>PCTO ex Alternanza scuola lavoro Doc.</b>	<b>€ 12.641,00</b>
<b>Contributo genitori corsi di recupero</b>	<b>€ 2.250,00</b>
<b>Avanzo MIUR orientamento</b>	<b>€ 1.198,32</b>
<b>Fondo valorizzazione docenti</b>	<b>€ 9.568,28</b>
<b>Finanziamento da Fondo di Funzionamento</b>	<b>€ 5.990,00</b>
<b>Incentivazione area a rischio</b>	<b>€ 1.568,33</b>
<b>Totale MOF docenti</b>	<b>€ 85.662,77</b>
<b>Fis quota ATA</b>	<b>€ 5.628,45</b>
<b>Incarichi specifici ATA</b>	<b>€ 2.428,03</b>
<b>Ex-Alternanza scuola lavoro PCTO - ATA</b>	<b>€ 145,00</b>

- Riepilogo MOF - ATA	
FIS quota ATA	€ 5.628,45
Incarichi specifici ATA	€ 2.428,03
PCTO ex AS/L	€ 145,00
Auditorium – sfalcio - ATA (Funz.) - sicurezza	€ 1.125,65
Totale MOF ATA	€ 9.327,13

## PERSONALE DOCENTE USCITE

### Art. 6 - Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

Preso atto che il dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative di due docenti, ai quali sono delegati compiti specifici, viene loro attribuito un compenso forfetario in base alla tabella allegata. I docenti a cui vanno attribuiti i compensi sono individuati dal dirigente scolastico, tale incarico non è cumulabile con il compenso per le Funzioni strumentali al Piano triennale dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 88.2.f del CCNL.

Le ATTIVITÀ, elencate nella tabella sottostante, sono compensate forfetariamente.

Collaboratori del Dirigente	2	€ 5.000,00	FIS/RC
Commissione orario scolastico	2	€ 1.400,00	FIS/RC
Referente doc. potenziati, Organico doc.	1	€ 500,00	FUNZ.
Nucleo Valutazione RAV	4	€ 1.000,00	FUNZ/RC
Referente DSA - BES	1	€ 600,00	FIS/RC
Referente handicap - Referente autismo	2	€ 1.200,00	FIS/RC
Referente Invalsi	1	€ 500,00	FIS/RC
Referente intercultura	1	€ 200,00	FIS/RC
Tutor intercultura	3	€ 300,00	FIS/RC
Comitato valutazione docenti anno di prova	3	€ 300,00	FIS/RC
Tutor anno di prova	3	€ 450,00	FIS/RC
Tutor biennio alunni indifficoltà	1	€ 300,00	FIS/RC
Referente bullismo	1	€ 200,00	FIS/RC
Commissione acquisti	3	€ 300,00	FIS/RC
Coordinatori Dipartimento	14	€ 3.354,30	FIS/RC
Referenti sicurezza	7	€ 700,00	FUNZ
Referente sicurezza: RSL	1	€ 200,00	FIS/RC
Coordinatori classe	35	€ 15.100,00	FIS/RC

Commissione elettorale	1	€ 100,00	FIS/RC
Commissione spazi espositivi	3	€ 300,00	FIS/RC
Riconoscimento disponibilità gite di più giorni	26	€ 3.231,10	FIS/RC
<b>Totale funzionamento</b>		<b>€ 2.000,00</b>	
<b>Totale FIS/RC</b>		<b>€ 33.235,40</b>	
<b>Totale Fis/RC/Funz</b>		<b>€ 35.235,40</b>	

#### Art. 7 - Progetti didattico educativi PTOF

Le attività svolte saranno retribuite per ogni ora effettuata, come da CCNL, in base ai seguenti importi:

- c) per attività funzionali all'insegnamento € 17,50;
- d) per le attività aggiuntive di insegnamento € 35,00;
- e) collaboratori scolastici € 12,50;
- f) ass.ti amm.vi e tecnici € 14,50;
- g) da lordo stato a lordo dipendente (: 1,327)

Le risorse per compensare i docenti impegnati nelle attività di progettazione e realizzazione di progetti didattico - educativi previsti dal PTOF, individuate e deliberate dal collegio docenti sono quelle, a carico del MOF;

Corso Lumion	€ 245,00	FIS/RC
Attività in ambiente naturale	€ 787,50	FIS/RC
Corso di archicad	€ 2.240,00	FUNZ
Corso di ceramica	€ 840,00	FIS/RC
Sperimentando	€ 87,50	FIS/RC
Il "900" al Cinema	€ 1.155,00	FIS/RC
Valorizzazione delle eccellenze	€ 525,00	FIS/RC
Educazione alla salute	€ 1.750,00	FUNZ
<b>Totale (FIS/RC)</b>	<b>€ 3.640,00</b>	
<b>Totale (funzionamento)</b>	<b>€ 3.990,00</b>	
<b>Totale</b>	<b>€ 7.630,00</b>	

2. la quota da retribuire come ore aggiuntive di insegnamento sarà riconosciuta solo all'atto della presentazione da parte dei docenti del registro presenze degli alunni che ne attestino la partecipazione nelle singole attività finanziate.

#### Art. 8 – Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ex AS/L

- Per quanto riguarda le attività da retribuire riferite alla ex AS/L, ora PCTO si rimanda all'allegato 2 del presente Atto, elaborato dalla referente prof.ssa Barbara Gobbo. La referente PCTO ex AS/L viene retribuita con finanziamento dedicato.

#### Art. 9 – Funzioni strumentali

Le risorse spettanti all'istituto per le funzioni strumentali relative all'anno scolastico 2018/2019, come riepilogato nell'art. 2 punto 3, sono pari a € 3.863,98.

Avendo il Collegio docenti individuato 5 funzioni strumentali, elencate nella tabella sottostante, per un totale di € 5.000,00; ad integrazione si preleva dal funzionamento MIUR parte docente, l'avanzo di € 1.198,32.

Orientamento in entrata	€ 1.000,00
Orientamento in uscita	€ 1.000,00
Progetti europei Erasmus+	€ 1.000,00 (2)
PTOF	€ 1.000,00
Educazione alla Salute e ambiente	€ 1.000,00
<b>Totale FIS</b>	<b>€ 5.000,00</b>

#### Art. 10 - Attività di recupero e sportelli.

Le attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio dei docenti (sportelli, corsi di recupero ecc) sono retribuite in base ai seguenti importi:

Interventi didattici individualizzati volti all'arricchimento e alla personalizzazione dell'offerta formativa € 35,00;

Interventi di recupero del debito scolastico € 50,00;

<b>USCITE</b>	
Corsi di recupero in itinere (att.tà rec.)	€ 600,00
Sportelli (att.tà rec.)	€ 210,00
Corsi di recupero estivi – (stima uscite)	€ 2.056,46
<b>Totale (stima uscite)</b>	<b>€ 2.866,46</b>
<b>ENTRATE</b>	
Corsi di recupero estivi (contr. Famiglie – stima entrate)	€ 2.250,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 2.250,00</b>

#### Art. 11 – Ore eccedenti docenti

Ore eccedenti svolte dai docenti remunerati con finanziamento apposito.

Ore eccedenti docenti	Doc. n. 29	€ 2.925,72
Disponibilità prime ore	(€ 27.09)	€ 400,00 (2)

#### **PERSONALE ATA USCITE**

#### Art. 12 - Attività aggiuntive del personale ATA

Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono sia in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo che nell'intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche alla flessibilità dell'orario, a particolari forme di organizzazione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione dell'autonomia ed all'eventuale sostituzione di colleghi assenti in attesa del personale supplente.

La quota del fondo, compresi gli incarichi specifici, spettante al personale ATA è quella individuata all'articolo 7 del presente contratto ed è pari a € 5.628,45 + 2.428,03 - Tot. 8.056.48

### Art. 13 - Attività aggiuntive del personale ATA – Intensificazione

Il compenso per le attività aggiuntive e quelle relative ai progetti del PTOF sono corrisposte in modo forfetario in base alle seguenti tabelle riassuntive.

#### Collaboratori scolastici

Attività (FIS)	n°	Totale
Centralino	3	€ 550,00
Giro posta	1	€ 200,00
Manutenzione	1	€ 200,00
Scarto creta	2	€ 400,00
(Intensificaz.) sostituzione colleghi	2	€ 314,10
<b>Totale (FIS)</b>		<b>€ 1.664,10</b>

#### Assistenti amministrativi

Attività	n°	Totale
Formazione (intensificaz)	1	€ 300,00
Auditorium (funz)	1	€ 300,00
Visite istruzione	1	€ 700,00
Rapporti con la Provincia	1	€ 150,00
Collaborazione al DSGA	1	€ 300,00
Pratiche complesse	5	€ 500,00
<b>Totale (Funz)</b>		<b>€ 300,00</b>
<b>Totale (FIS)</b>		<b>€ 1.950,00</b>
<b>Totale (Fis+Funz)</b>		<b>€ 2.250,00</b>

#### Assistenti tecnici

Attività	n°	Totale
Assistenza INVALSI	2	€ 290,00
Assistenza Progetto Teatro	2	€ 150,00
900 al Cinema	2	€ 100,00
Sito web	2	€ 700,00
Gestione ass.ti tecnici: Auditorium, streaming video	2	€ 300,00
Assistenza segreterie (Funz.:€ 125,65)	2	€ 400,00
Sfalcio (Funz)	1	€ 600,00
Casa energia	1	€ 100,00

Assistenza ex AS/L (vincolati PCTO)	1	€ 145,00
Commissione acquisti	1	€ 100,00
Referente sicurezza (Funz)	1	€ 100,00
<b>Totale (Funz)</b>		€ 825,65
<b>Totale PCTO</b>		€ 145,00
<b>Totale (FIS)</b>		€ 2.014,35
<b>Totale (Fis+Funz+PCTO)</b>		€ 2.925,00

#### Art. 14 - Incarichi specifici del personale ATA

Per incarichi specifici si intendono quei compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, (art. 47 CCNL 2006/2009).

Gli incarichi specifici non possono essere assegnati al personale dell'area A e dell'area B (art 50 comma 3 CCNL 2006/2009). La somma è di € **2.428,03**

#### Assistenti amministrativi/collaboratori scolastici

Collaborazione DSGA	1	€ 300,00
Preparazione del materiale – elezioni	1	€ 300,00
Invalsi	1	€ 400,00
Collaborazione al DSGA L. n. 190/ ANAC	1	€ 150,00
Collaborazione al DSGA – tessere fotocopie	1	€ 150,00
Pulizie straordinarie sostituzione colleghi assenti	1	€ 350,00
Assistenza disabili	2	€ 350+100
Pulizie straordinarie sostituzione colleghi assenti	1	€ 328,03
<b>TOT.</b>		€ 2.428,03

#### Criteri generali

Il personale in servizio con orario ridotto accederà al fondo complessivo dell'istituzione, ai sensi dell'art.39.8 del CCNL 2006/2009, in proporzione all'orario di servizio prestato, tranne per le attività aggiuntive di insegnamento avente carattere di continuità dalle quali è escluso.

#### Art. 15 - Tetto fondo di istituto

Per garantire l'accesso al FIS a tutto il personale, si stabilisce un limite individuale pari a € **5.000,00** lordo dipendente. Limite ridotto proporzionalmente in caso di contratto part-time. Tale limite per il personale docente è da considerarsi per le attività e i progetti funzionali all'insegnamento.

Padova, 25 luglio 2019

Il Dirigente scolastico  
Roberto Borile